

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -ROMA**  
**Ricorso Rossella Terrano c/ Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**ed altri – N.741/2023 –Udienza Cautelare 7.2.2023**

**Motivi Aggiunti**

per la prof. **Rossella TERRANO** (CF: TRRRSLS3T44J4S3E) nata a Scafati il 4.12.1933 e residente in Sant'Egidio del Monte Albino (Sa) alla Via P. Giordano n. 12, rapp.ta e difesa dall'avv. **Domenico Ventura** (C.F.:VNT DNC 42S20 F839G) e presso di lui elett.te dom.ta alla Via Domenico Scaramella n.15/bis Salerno, giusta mandato in calce ricorso introduttivo

contro

1)- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro e l.r. p/t

2)- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale del Lazio Direzione Generale Roma in persona del Dirigente e legale rapp.te p/t ;

e nei confronti dei controinteressati:

- TAGLAFERRI ELIZABETH JANE nata il 2.11.1984;

- AVOLIO ALESSANDRA nata 3.5.1981;

- GRAVANTE PAOLA nata il 12.7.1982;

nonché

di tutti i candidati di generalità ed indirizzi ignoti collettivamente ed impersonalmente, inseriti in graduatoria del concorso in questione che potrebbero ricevere pregiudizio dall'accoglimento del ricorso per

**l'annullamento – previa sospensione-**

### **ed adozione delle misure cautelari più idonee**

1.- della nota m\_piA00DRLA.registro Ufficiale U.0003727 del 30.1.2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale del Lazio Direzione Generale –Ufficio IV – Roma a firma del Direttore Generale p/t, con il quale in riscontro alla diffida pervenuta a mezzo pec del 13.1.2023 si sono chiesti gli indirizzi privati dei controinteressati sopra indicati ed avverso la errata attribuzione del punteggio nella graduatoria di merito del concorso di cui al DDG 1081/2022 si rom unica quanto segue **(all.1)**:

a)- della nota suddetta in cui l'Ufficio afferma quanto segue: “ con riferimento alla diffida in oggetto pervenuta mezzo pec del 13 gennaio 2023, nell'interesse della candidata Rossella terranno, per il mancato riconoscimento da parte della commissione del titolo consistente nella certificazione linguistica di inglese di livello C2 e del CLIL, in quanto, seppure autocertificati non erano stati prodotti, si precisa che la certificazione “ metodologia CLIL e didattica dell'insegnamento” può essere valutato per il concorso in oggetto-come da tabella B allegato al bando-solo se il candidato in possesso della certificazione linguistica almeno di livello C/1”

b) –“ la candidata nella domanda di partecipazione, inserito al concorso la certificazione C/2 conseguita presso ESB di Napoli in qualità di un ente certificatore di lingue straniere.

Non trattandosi di una certificazione rilasciata da un ente statale o privato legalmente riconosciuto del rilascio di titoli di studio del sistema d'istruzione formazione italiano, il titolo non può essere autocertificato **poiché non già in possesso della P.A.**

**Non è vero come si dirà appresso.**

Con un comportamento chiaramente contraddittorio.

In realtà i titoli che sono stati auto dichiarati domanda sono perfettamente validi e legittimi perché espressamente previsti e riconosciuti dal Ministero e per come elencati nella relativa **piattaforma** come si vedrà appresso.

c)-“ In merito invece alla reiterata istanza di accesso ai dati dei conti interessati si richiama espressamente le motivazioni della stessa contenute ove la richiesta è stata già valutata e rigettata. “ *Non è ammissibile una richiesta d'accesso avente ad oggetto la richiesta di dati di residenza dei docenti ha messo una procedura selettiva, se tali dati sono contenuti in un documento amministrativo ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 comma 4 della legge 241/90, secondo cui non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo” e dell'articolo 2 comma 2 del Regolamento di esecuzione della legge approvato con d.p.r. numero 184/2006 per cui “la pubblica amministrazione non è tenuto ad elaborare i dati possesso al fine di soddisfare le richieste d'accesso”.*

***Si impugna tale comunicazione se considerata un atto amministrativo a contenuto provvedimentale, se lesivo.***

3.-di tutti gli atti e delle relative procedure, anche endoprocedimentali, presupposti, connessi e consequenziali da qualsiasi autorità scolastica e malati di contenuto ignoto e se lesivi. L'atto impugnato è illegittimo e viziato e peraltro contraddittorio e deve essere annullato per i seguenti

### **MOTIVI IN FATTO E DIRITTO**

1.- Si presuppone noto il contenuto del ricorso, al quale ci si riporta, con tutta la documentazione ivi allegata, e che qui abbiansi riportato e trascritto punto per punto e parola per parola.

2.- In data 13 giugno 2022 la ricorrente ebbe a presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria per i posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado cui al DDG n.1081/2022 per la classe di concorso AB25 Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria.

**A pagina 6 ebbe ad indicare ex art.7 c.1 del Bando, quali titoli valutabili in autocertificazione in base tabella di valutazione:**

a)-Metodologia CLIL e didattica dell'insegnamento il data di conseguimento 9.11.2021 e quale ente certificatore l'Università Giustino Fortunato, la candidata ed è anche a dichiarare di essere in possesso della certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno C/1 (all.10 ricorso);

b)- Certificazione ESB Level 3 certificate in Esol International all modes -lingua inglese-conseguito il 29 gennaio 2020 e quale ente certificatore e il luogo del conseguimento ESB Napoli.

Il tutto come da allegati n.11,12,13 al ricorso.

3.- Senonché del tutto inopinatamente in data 23 agosto 2022, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale di cui all'oggetto, la ricorrente apprendeva di non figurare tra i vincitori in quanto, in luogo del punteggio le spettante pari al 92,95 le era stata attribuito erroneamente un punteggio di 84,75.

Tale minor punteggio derivava dal mancato riconoscimento da parte della commissione del titolo consistente nella certificazione linguistica di lingua inglese di livello C2 e del CLIL, in quanto non presentati dopo la prova orale, seppur autocertificati in domanda.

Sul punto vedasi la ampia articolazione dei motivi di impugnativa dedotti in ricorso. Tale omissione non colpevole ha purtroppo comportato il mancato riconoscimento dell'esatto punteggio pari a punti 92,25 con conseguente esclusione della ricorrente dalla graduatoria di merito.

Infatti se all'istante fosse stato riconosciuto l'esatto punteggio la stessa sarebbe sicuramente risultata tra i vincitori in quanto le ultime 16 posizioni della loro sono state occupate da soggetti aventi punteggi alle inferiori compreso tra 91,75 e 90,00 punti.

A tale proposito a titolo meramente esemplificativo si indicano quali controinteressati- i proff. TAGLAFERRI ELIZABETH JANE nata il 2.11.1984; - AVOLIO ALESSANDRA nata 3.5.1981; - GRAVANTE PAOLA nata il 12.7.1982.

4.- L'avvocato Giuseppe Sabatella quale difensore della ricorrente ebbe a chiedere ai sensi dell'articolo 22 della legge 241/90 la documentazione contenente i dati anagrafici ed indirizzo privato dei suddetti.

5.-L'Ufficio Scolastico Regionale riscontrava tale istanza con la nota del 2/12/2022 n. 48104 e rappresentava che la mancata valutazione di titoli in questione livello C/2 e CLIL era dipesa dal fatto che tali titoli erano non autocertificabili perché la candidata avrebbe dovuto trasmettere la relativa certificazione; bisogna rilevare al riguardo che **l'ufficio non chiedeva alla ricorrente la documentazione cartacea ma si limitava a riferire che la stessa avrebbe dovuto trasmettere la relativa certificazione (???)**, *ossia quella regolarmente riportata nella domanda in autocertificazione, pretesa veramente assurda. Solo successivamente con la nota impugnata si faceva riferimento all'invio della documentazione cartacea.*

6.- Nella stessa nota l'ufficio **si rifiutava** di fornire al difensore i dati relativi alla generalità e agli indirizzi privati dei controinteressati come sopra indicati, opponendo le stesse ragioni che sono state indicate nell'epigrafe dei motivi aggiunti e contenute della nota m\_piA00DRLA.Registro Ufficiale U.0003727 del 30.1.2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale del Lazio Direzione Generale –Ufficio IV – Roma a firma del Direttore Generale p/t.

7.- A questo punto deve essere rilevato al Collegio la confusione che regna nella Direzione Generale dell'USR del Lazio che nella risposta all'avvocato Sabbatella l'Ufficio ***rappresentava che la mancata valutazione dei titoli in questione livello C/2 e CLIL era dipesa dal fatto che tali titoli erano non autocertificabili perché la candidata avrebbe dovuto trasmettere la relativa certificazione.***

*Quindi considerava detti titoli perfettamente legittimi, seppur non valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio rivendicato.*

8.-Infatti con una conversione a 360 gradi l'Ufficio facendo retromarcia con la nota sopra impugnata non dichiara più che la mancata valutazione dei titoli è dipesa dal non aver trasmesso la documentazione relativa, ma si rappresentava quanto segue:

a)- l'Ufficio infatti afferma: “ con riferimento alla diffida in oggetto pervenuta mezzo pec del 13 gennaio 2023, nell'interesse della candidata Rossella Terranno, per il mancato riconoscimento da parte della commissione del titolo consistente nella certificazione linguistica di inglese di livello C2 e del CLIL, in quanto, seppure autocertificati non erano stati prodotti, si precisa che la certificazione “ metodologia CLIL e didattica dell'insegnamento” può essere valutato per il concorso in oggetto-come da tabella B allegato al bando-solo se il candidato in possesso della certificazione linguistica almeno di livello C/1”

b) –“ la candidata nella domanda di partecipazione, inserito al concorso la certificazione C/2 conseguita presso ESB di Napoli in qualità di un ente certificatore di lingue straniere.

Trattandosi di una certificazione rilasciata da un ente statale o privato legalmente riconosciuto del rilascio di titoli di studio del sistema d'istruzione formazione italiano, **il titolo non può essere autocertificato poiché non già in possesso della P.A.”.**

La deduzione sul punto non risponde al vero come si dirà in seguito.

Ai fini della decisione sottoposta all'esame del Collegio bisogna affrontare **due ordini di problemi** e cioè se è legittimo il rifiuto opposto dall'ufficio all'ostensione degli atti richiesti ossia gli indirizzi privati dei docenti controinteressati, come sopra indicati, nonché se i titoli autocertificati in domanda dovevano essere documentati in forma cartacea e se le certificazioni relative sono legittime ai fini dell'attribuzione del punteggio rivendicato ed indebitamente non riconosciuto.

Cerchiamo di fare chiarezza sul punto per dimostrare che le argomentazioni avverse sul punto sono del tutto illegittime.

## MOTIVI

**1.- Violazione di legge (artt.22 e segg. L.241/90 smi)- Eccesso di potere – Travisamento- Omissione – Erroneità – Perplessità - Violazione del diritto alla difesa ed alla costituzione di un corretto contraddittorio – Violazione art.97 Cost.**

**1.1.-** L'USR Lazio nel respingere la domanda di accesso agli atti, tendenti ad ottenere l'indicazione degli indirizzi privati dei controinteressanti, come sopra specificati, ha commesso varie violazioni sotto svariati profili.



Supportando il rifiuto già opposto alla richiesta dell'avvocato Sabatella ha eccepito che: " In merito invece alla reiterata istanza di accesso ai dati dei conti interessati si richiamano espressamente le motivazioni della stessa contenute ove la richiesta è stata già valutata e rigettata.

" Non è ammissibile una richiesta d'accesso avente ad oggetto la richiesta di dati di residenza dei docenti ha messo una procedura selettiva, se tali dati sono contenuti in un documento amministrativo ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 comma 4 della legge 241/90, secondo cui non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo" e dell'articolo 2 comma 2 del Regolamento di esecuzione della legge approvato con d.p.r. numero 184/2006 per cui **"la pubblica amministrazione non è tenuto ad elaborare i dati possesso al fine di soddisfare le richieste d'accesso"**.

Citando a sproposito le norme della legge 241/90 ha sostenuto che tale documentazione sarebbe sottratto all'accesso.

Nulla di più errato!

1.2.- La richiesta è stata motivata con la necessità di notificare il ricorso ai controinteressati, e tale richiesta non rientra fra i casi di esclusione di ostensione dei documenti, che sono solo quelli elencati tassativamente nell'articolo 24 della legge 241/90, fra cui non rientra la richiesta degli indirizzi dei conti interessati.

Si chiede che il TAR adito voglia ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio Roma in persona del suo Dirigente legale rappresentante pro tempore di depositare agli atti del processo una attestazione in forma di certificazione con la indicazione degli indirizzi privati dei controinteressati come sopra indicati o/e autorizzare la notifica per pubblici proclami sul sito del Ministero a tutti i controinteressati impersonalmente e collettivamente, che possono trarre un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso.

**2.- Violazione del DM MIUR AOUF.GAB. Ufficio Gabinetto RG prot. 0003889 del 7.3.2012 e dell'elenco degli Enti Certificatori- Violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000- Violazione dell'art. 18 della Legge 241/90 al secondo e terzo comma, Eccesso di potere - Omissione- Sviamento -Travisamento- Erroneità - Difetto di istruttoria - Perplessità - Contraddittorietà- Violazione Omissione - art. 97 Cost.**

2.1.- Veniamo alla questione cruciale del ricorso ossia se i titoli autocertificati debbano anche essere documentati in maniera cartacea oppure basta la autocertificazione che fa fede a tutti gli effetti con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla sessione alla procedura concorsuale, come stabilito in fattispecie analoga il **TAR Sicilia Sezione Sez^ II con sentenza del 31 luglio 2020 n. 1720 allegata al ricorso.**

2.2.- A questo punto occorre fare chiarezza sulla validità dei titoli autocertificati e sulla loro valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio denegato alla ricorrente.

2.3.- I corsi per conseguire le certificazioni valide per il concorso de quo oltre che dal Ministero degli enti pubblici potranno essere organizzati anche **tramite apposite convenzioni** tra Uffici Scolastici Regionali, Università e altri **soggetti interessati privati convenzionati, come nel caso di specie**, a tal proposito occorre precisare che i titoli vanno valutati perché riconosciuti dal Ministero anche se rilasciati da enti privati appunto i soggetti interessati di cui sopra, come emerge dalla piattaforma ministeriale sul sito **<http://www.esbitaly.org/riconoscimenti> (all.2)**

2.4.- Come sopra specificato in data 13 giugno 2022 la ricorrente ebbe a presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria per i vostri comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado cui al DDG n.1081/2022 per la classe di concorso AB25 Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria.

**A pagina 6 ebbe ad indicare ex art.7 c.1 del Bando, quali titoli valutabili in autocertificazione in base tabella di valutazione:**

a)-**Metodologia CLIL** e didattica dell'insegnamento il data di conseguimento 9.11.2021 e quale ente certificatore l'Università Giustino Fortunato, la candidata ed è anche a dichiarare di essere in possesso della certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno C/1 (all.10);

b)- **Certificazione ESB Level 3** certificate in Esol International all modes -lingua inglese-conseguito il 29 gennaio 2020 e quale ente certificatore e il luogo del conseguimento ESB Napoli.

2.5.- La ricorrente quindi è in possesso della certificazione linguistica di Inglese C/2 English Speaking Board Ente privato e riconosciuto dal MIUR.

Pertanto non risponde al vero come asserisce l'USR che le certificazioni rilasciate dagli enti privati e previste dalla tabella allegata al Bando non siano valide ai fini del concorso de quo.

2.6.- Infatti come si evince dalla piattaforma del Ministero della Pubblica Istruzione l'ESB English Speaking Board, Hattersley Court, Burscough Road, Ormskirk 2 AY UK risulta fra gli Enti accreditati dal MIUR a rilasciare le suddette certificazioni valide a tutti gli effetti di legge ai sensi del DM del MIUR AO UFF.GAB. Ufficio Gabinetto protocollo n. 000 3889 del 7.3.2012, laddove sulla base della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualiche per l'apprendimento permanente, finalizzato ad aiutare gli Stati membri, i centri scolastici, i datori di lavoro e i cittadini a confrontare le qualifiche rilasciate dai vari sistemi europei di istruzione e di formazione e della Raccomandazione 28 settembre 2001 del Consiglio d'Europa riguardante, tra l'altro, l'utilizzo del CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), citato in lingua italiana con l'acronimo QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue); CONSIDERATA l'esigenza di procedere alla qualificazione della formazione in lingua straniera del personale scolastico e di accertarne, nei casi in cui ciò si renda necessario, il livello di competenza linguistico-comunicativa; DECRETA

#### Articolo 1- Finalità

I. Il presente decreto individua i requisiti per il riconoscimento della **validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico.**

2. Ai fini di assicurare l'univocità e la trasparenza dell'azione amministrativa, il presente decreto individua i criteri di selezione dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni, i requisiti per le certificazioni e la corrispondenza tra i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, di seguito denominato QCER, e i titoli di studio e attestazioni nazionali.

#### Articolo 2 -Soggetti qualificati

1.- Sono considerati soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni di cui all'articolo I, comma I, gli Enti certificatori formalmente riconosciuti, direttamente ovvero per il tramite di Istituzioni appositamente incaricate dai Governi dei Paesi nei quali la lingua straniera oggetto della certificazione è lingua ufficiale.

**2. L'elenco degli Enti certificatori di cui al comma 1 è costituito presso la Direzione generale per gli Affari internazionali di questo Ministero** ed è reso disponibile al pubblico sul sito internet; aggiornato su richiesta dei Governi interessati per il tramite delle rispettive Ambasciate ovvero attraverso la richiesta degli Enti medesimi, previa presentazione della documentazione attestante il riconoscimento di cui al comma 1.

3. Ai fini della costituzione dell'elenco di cui al comma 2, la Direzione generale per gli Affari Internazionali richiede formalmente l'elenco degli Enti certificatori riconosciuti:

- a. alle ambasciate dei Governi dei Paesi membri dell'Unione europea nei quali la Lingua straniera è lingua ufficiale;

b. alle Ambasciate dei Governi dei Paesi non comunitari la cui lingua ufficiale è insegnata in Italia.

**4. A partire dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comm 2, le corrispondenti certificazioni assumono validità ai sensi del presente decreto (all. 3-4-5).**

2.7.- Pertanto la ricorrente è in possesso della certificazione ESB English Speaking Board, Hattersley Court, Burscough Road, Ormskirk 2 AY UK che risulta fra gli Enti accreditati dal MIUR a rilasciare le suddette certificazioni valide a tutti gli effetti di legge ai sensi del DM.

2.8.- Quindi la ricorrente avendo autocertificato in domanda in possesso delle suddette autocertificazioni, non aveva l'obbligo di presentare il documento cartaceo in quanto l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio **aveva l'obbligo** di reperire tutta la documentazione ed acquisirla di ufficio **presso l'elenco degli Enti certificatori di cui al comma 1 costituito presso la Direzione generale per gli Affari internazionali del Ministero, qui si allega (all.2).**

2.9.- Pertanto sbaglia il Ministero quando asserisce che trattandosi di una certificazione rilasciata da un ente statale o privato legalmente riconosciuto del rilascio di titoli di studio del sistema d'istruzione formazione italiano, **il titolo non può essere autocertificato poiché non già in possesso della P.A.**”, mentre nel caso di specie il titolo è in possesso del Ministero, come erroneamente si afferma nella nota m\_piA00DRLA.registro Ufficiale U.0003727 del 30.1.2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale del Lazio Direzione Generale -Ufficio IV - Roma a firma del Direttore Generale p/t – atto impugnato.

E' veramente **sconcertante** che l'USR Lazio Roma ignori che esiste presso il Ministero l'elenco degli Enti Certificatori e quindi certificazione di cui è in possesso la ricorrente ossia l'ESB English Speaking Board, Hattersley Court, Burscough Road, Ormskirk 2 AY UK che risulta fra gli Enti accreditati dal MIUR a rilasciare le suddette certificazioni valide a tutti gli effetti di legge ai sensi del DM.

Al riguardo devesi aggiungere che ai sensi l'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000 impone che “le singole Amministrazioni **non possono richiedere** atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare”.

L'articolo 18 della Legge 241/90 al secondo e terzo comma, così testualmente recita:



“(…)

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, **il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.**

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione é tenuta a certificare.” Pertanto la ricorrente non aveva nessun obbligo di presentare la documentazione relativa alle certificazioni linguistiche che l'USR del Lazio **aveva l'obbligo di reperire sulla piattaforma del MIUR, cosa che omesso di fare.**

2.10.- Se l'amministrazione avesse correttamente operato e valutato i titoli in possesso della ricorrente, questa certamente avrebbero ottenuto il punteggio di 92,25 anziché quello minore di 84,75 che le avrebbe consentito di risultare vincitrice del concorso in questione ed essere collocate in graduatoria al posto che gli compete in base al punteggio conseguito.

**2.11.-** Nel ricorso abbiamo ampiamente documentato che molti Uffici Scolastici Regionali d'Italia non hanno operato in modo omogeneo ma ognuno ha deciso a suo piacere in ordine ai tempi e ai modi di comprovare il possesso delle certificazioni in questione, alcuni addirittura escludendo la presentazione cartacea dei titoli autocertificati, creando grande sconcerto e disorientamento fra i candidati, che sono stati trattati in modo sperequato e con disparità di trattamento, i quali non hanno capito in che modo dovevano documentare il possesso dei titoli con palese responsabilità dell'amministrazione scolastica, la quale adesso vuole crearsi alibi per dimostrare la correttezza del suo comportamento per sconsigliata proprio dai motivi come sopra elencati.

#### **Istanza istruttoria**

Si chiede che il TAR adito voglia fare ordine all'ufficio Scolastico Regionale del Lazio Roma di depositare agli atti del processo un'attestazioni in forma di certificazione contenente gli indirizzi dei tre controinteressati sopra indicati o/e autorizzare la notifica per pubblici proclami presso il sito del Ministero nei confronti di tutti controinteressati collettivamente di personalmente che potrebbero trarre pregiudizio dall'accoglimento del ricorso.

**P.Q.M.**


Prof. Avv. Domenico Ventura  
*Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori*  
Via Domenico Scaramella n.15/bis – 84123 – Salerno  
C.F.VNTDNC42S20F839G  
Tel./Fax 089/232679- Cell.329/0290648  
Mail avv\_domenicoventura@libero.it  
Pec.domenico.ventura@avvocato.it

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della sospensiva come sopra formulata e per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere inserita nella relativa graduatoria classe di concorso AB25 con il punteggio di 92,25 al posto che le compete utile per la sua nomina quale vincitrice del concorso. Vittoria di spese competenze con attribuzione.

Salerno/ Roma, li 4.1.2023.

- avv. Domenico Ventura -

**Domenico  
Ventura**

 Firmato digitalmente da  
Domenico Ventura  
Data: 2023.02.06 16:33:57  
+01'00'